



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906

ROMA — Giovedì, 3 maggio

Numero 104.

DIREZIONE
in Via Targa nel Palazzo Malan!

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Targa nel Palazzo Malan!

ADDEBITAMENTI

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 381 centesimo L. 391 trimestrale L. 392
domestico e nel Regno: " 381 " 391 " 392
Per gli Stati dell'Unione postale. " 381 " 391 " 392

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Per gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli uffici postali decorrono dal 1° di ogni mese.

Da n. 100 separata in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrata in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 25

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

LISTE PREZZI

Alle stazioni L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.

Altri annuali " 0.50 }

Altri annuali " 0.50 }

Per le modalità della richiesta d'iscrizione della Gazzetta, le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

COMMIARIO

PARTI SEPARATE

Leggi e decreti: Leggi nn. 149 e 150 — i decreti: Separazione delle frazioni di Gambughliano e Monte San Lorenzo, in provincia di Vicenza, dalla frazione di Montebelluna, costituzione in due Comuni autonomi; proroga dell'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 89, per le frazioni della Cassa di previdenza degli impiegati comunali — R. decreto n. 138 che approva l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1905, n. 582 relativa alle tasse sui veicoli, sui motocicli e sugli automobili — R. decreto n. 140 che sospende la 2ª rata di riscossione delle imposte erariali sui terreni e fabbricati nei Comuni danneggiati dalle eruzioni del Vesuvio — Ministero dell'Interno: Ordinanze di Sanità marittima nn. 4 e 5 — Ministero della guerra: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero dell'Interno — Direzione generale della sanità pubblica: Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 15, dal 9 al 15 aprile — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio: Notificazione — Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — Ministero del tesoro — Direzione generale del debito pubblico: Retifiche di intestazione — Avviso — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dati doganali di importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio — Ispettorato generale dell'industria e del commercio: Media dei corsi del consolidato negoziati e consistenti nelle varie Borse del Regno.

PARTE NON UFFICIALE
Diario estero — All'Esposizione di Milano — VI Congresso internazionale di chimica biologica — Nel mondo dell'arte (I concerti Rendano) — Libidine varie — Telegrammi dell'Agencia Stefani — Bollettino meteorologico — Invenzioni.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 148 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Le frazioni di Gambughliano, Monte San Lorenzo e Montebelluna, che attualmente formano l'unico comune di Gambughliano, sono separate ed erotte in due Comuni autonomi, l'uno composto delle frazioni di Gambughliano e Monte San Lorenzo che conserva la vecchia denominazione, l'altro costituito dalla frazione isolata di Montebelluna, il cui assume il nome.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* E. SACCHI.

Il numero 144 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.

La facoltà di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata dall'art. 1 della legge 29 giugno 1905,